

Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch



4.08

Biasca 21 settembre 2022
Rif RM 20.09.2022 // 2130

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente i voli con elicotteri

Il Municipio, richiamati l'Ordinanza federale sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori dagli aerodromi; il decreto cantonale esecutivo concernente i voli a bassa quota (DEV) e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri; la proposta di coordinamento procedurale del 27 aprile 2004 del Consiglio di Stato, gli articoli 107 e 192 LOC, gli articoli 23, 24 e 25 RaLOC, e ogni altra normativa applicabile in materia

d e c i d e:

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente ordinanza regola le competenze del Municipio nella disciplina dei voli con elicottero in modo da limitare l'inquinamento fonico e dell'aria connesso all'uso di questo mezzo di trasporto come pure per garantire la sicurezza e permettere il rispetto della quiete pubblica.

Art. 2 Area di atterraggio comunale

¹Il Comune mette a disposizione una funzionale area di atterraggio e provvede alla sua manutenzione.

²L'area di atterraggio comunale è ubicata al mappale no. 4583 zona al Pian.

Art. 3 Modi di volare

¹Nel rispetto dell'art. 18 dell'Ordinanza federale e dell'art. 3 del Decreto cantonale, le traiettorie e le manovre degli elicotteri dovranno essere effettuate in modo da evitare rumori inutili.

²In particolare dovranno scegliere itinerari e quote di volo in modo da non arrecare eccessivo disturbo sui centri abitati, sulla Casa per Anziani, sulle sedi dell'Istituto scolastico comunale e altre strutture sensibili.

Art. 4 Orario di servizio

¹Per qualsiasi volo con atterraggi esterni, le imprese di trasporto sono vincolate al rispetto dei seguenti orari:

Periodo invernale (1 ottobre - 31 marzo)

lunedì-venerdì 08.00-12.00 / 13.30-18.00

sabato 08.00-12.00

Periodo estivo (1 aprile - 30 settembre)

lunedì-venerdì 08.00-12.00 / 13.30-19.00

sabato 08.00-12.00

²Qualsiasi volo è pure escluso nei giorni festivi riconosciuti come tali delle Autorità cantonali.

³In casi giustificati e limitati nel tempo il Municipio può derogare ai limiti di orario sopra indicati.

⁴In caso di allarme canicola decretato ufficialmente dal Gruppo operativo salute e ambiente (GOSA) o da altra autorità competente, gli orari di servizio potranno essere rivisti.

Art. 5 Zone di atterraggio vietate per voli commerciali

I voli commerciali di breve durata sono vietati:

- entro una distanza di 100 ml dalle zone abitate o dai nuclei abitati con almeno 10 abitazioni;
- entro il perimetro delle zone golenali, dalle bandite federali e delle paludi di importanza nazionale;
- ad un'altezza inferiore ai 300 ml dagli abitati e ai 150 ml dalle altre zone

Art. 6 Atterraggi e voli in zone densamente popolate

¹I voli e gli atterraggi in zona edificabile e nei nuclei abitati con almeno 10 abitazioni o a una distanza inferiore a 100 ml dagli stessi è soggetto a preventiva autorizzazione del Municipio, che la può delegare ai propri servizi.

²L'istante richiede l'autorizzazione almeno 5 giorni prima specificando in particolare: - generalità del richiedente

- scopo del volo, facendo se del caso riferimento alla licenza edilizia comunale - data prevista e data di riserva;
- numero di persone e/o tipo di materiale da trasportare in elicottero;
- numero di voli necessari; il programma dei voli con la definizione dell'area di carico e del mappale di scarico e le zone sorvolate (ev. allegare planimetria);
- la motivazione che giustifica che non è possibile nessun altro tipo di trasporto - numero e tipo di elicotteri utilizzati.

³Il Municipio valuta la sicurezza della circolazione e la lotta contro il rumore e si esprime entro 3 giorni indicando la fattibilità o meno di quanto proposto e le eventuali condizioni.

⁴Eventuali cambiamenti di programma dovranno essere tempestivamente annunciati per iscritto all'Ufficio tecnico comunale.

⁵Le operazioni di salvataggio (REGA), di Polizia e di lotta contro gli incendi non sottostanno ad alcuna autorizzazione.

Art. 7 Tasse

Per il rilascio dell'autorizzazione di volo è percepita una tassa di CHF 50.00.

Art. 8 Danni nei confronti di terzi

¹Il committente, e/o la ditta che effettua i voli, sono ritenuti responsabili per ogni e qualsiasi danno arrecato a terzi. Il committente, rispettivamente la ditta non potranno fare rivalsa sul Comune se, per caso fortuito o a causa di terzi, non potranno esercitare i loro diritti o saranno altrimenti danneggiati.

²La ditta che effettua i voli dovrà quindi prendere tutte le misure necessarie per proteggere l'ambiente e le persone al suolo (avvertire i confinanti, sbarrare le vie d'accesso, segnalare il pericolo, pulizia e riordino delle aree comunali utilizzate, eccetera).

Art. 9 Atterraggi esterni / uso aree comunali

L'uso di aree comunali per atterraggi esterni è soggetto ad autorizzazione specifica da richiedere al Municipio almeno 8 (otto) giorni prima del previsto volo.

Art. 10 Vigilanza

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Leggi federali e cantonali in materia.

Art. 11 Segnalazione di infrazioni

Le infrazioni alle ordinanze e ai decreti che disciplinano gli atterraggi esterni con elicotteri sono trasmesse all'Ufficio federale dell'aviazione civile per il tramite dell'Ufficio dell'aeroporto cantonale

Art. 12 Reclami

Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione comunale è dato reclamo al Municipio entro 5 (cinque) giorni dall'intimazione.

Art. 13 Ricorsi

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso all'Ufficio federale dell'aviazione civile entro 30 (trenta) giorni dall'intimazione.

Art. 14 Provvedimenti amministrativi e penalità

¹Le infrazioni ai voli e atterraggi in zona densamente popolate saranno punite con una multa fino a CHF 10'000.00 a dipendenza della gravità e dell'eventuale recidività.

²Nei casi di esigua gravità la pena può essere sostituita da un ammonimento.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2022. Essa viene intimata alle ditte che hanno una regolare attività di volo nel Cantone Ticino.

Per il Municipio:

il Sindaco



Loris Galbusera



il Segretario

Igor Rossetti

Approvata con risoluzione municipale no. 2130 del 20 settembre 2022

Esposta all'albo comunale dal 26 settembre 2022 al 25 ottobre 2022.